

## STATUTO

"Fondazione Alte Vie per lo studio, la promozione e la sperimentazione itineraria dei valori universali del paesaggio Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

### TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDI, SCOPI, ATTIVITA'

#### **Art. 1 - denominazione e sedi**

E' costituita ad opera del Prof. Paolo Stringa, professore di ruolo di Pianificazione del Paesaggio presso il Dipartimento DSA dell'Università degli Studi di Genova una Fondazione denominata: "**Fondazione Alte Vie per lo studio, la promozione e la sperimentazione itineraria dei valori universali del paesaggio - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale**" (in breve "**Fondazione ALTE VIE Onlus**".)

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

La Fondazione ha la sua sede legale a Genova e potrà avere una o più sedi operative.

#### **Art. 2 - SCOPI**

La Fondazione Alte Vie Onlus persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, svolta direttamente ovvero affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, negli ambiti e secondo modalità definite dall'apposito regolamento di cui al DPR n. 135/2003, e nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Nell'ambito di tali settori promuove e sperimenta i valori universali del paesaggio. Queste finalità si esplicano, in particolare, con l'attivazione di iniziative

nel campo della ricerca scientifica che si riferisce, ai metodi e ai sistemi finalizzati ad aumentare la sicurezza e la vivibilità dell'ambiente a tutela della salute pubblica.

Per il perseguimento di questi scopi, la Fondazione intende sviluppare attività di divulgazione per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente presso il grande pubblico, azioni di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni e di enti pubblici e privati, operazioni di salvaguardia attiva di ecosistemi antropici minacciati e progetti di ricerca scientifica applicata in collaborazione con l'Università degli Studi per il tramite dei Dipartimenti competenti, e gli altri Istituti specializzati.

La Fondazione contribuisce allo sviluppo della conoscenza tecnica, scientifica, e culturale di quegli aspetti del paesaggio di utilità sociale anche attraverso strumenti specifici quali: l'attivazione di presidi territoriali di studio e di ricerca identificabili con le sue specifiche sedi operative, lo scambio di esperienze ad ogni livello, la ricerca teorica e la sperimentazione sul campo delle sue più concrete ricadute.

### **Art. 3 - ATTIVITÀ CONNESSE.**

Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate al precedente art. 2, così come previste dall'art. 10 del D. lgs. n. 460/97, eccezion fatta per quelle ad esse connesse.

Fra le attività connesse potrà:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la

Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- realizzare direttamente o promuovere la pubblicazione di studi e ricerche sotto forma di monografie, saggi o articoli e altre forme editoriali, anche audiovisive quando strettamente collegate alle proprie finalità istituzionali;

-stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici e Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- organizzare occasionali raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
- curare la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno della Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.

## **TITOLO II**

### PATRIMONIO E GESTIONE

#### **Art. 4 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dalle Tesi di Laurea coinvolgenti i valori del paesaggio realizzate negli ultimi 30 Anni Accademici sotto la direzione scientifica del Relatore Prof. Paolo Stringa e archiviate in circa 500 esemplari completi di relazioni, tavole e supporti informatici, depositate in pubblica consultazione, presso una delle sedi operative della Fondazione;
- dagli elaborati analitici e progettuali relativi agli studi sui valori

universali del paesaggio inclusi nei Laboratori di Sintesi Finale guidati, in anticipazione e premessa alla esecuzione delle Tesi di Laurea, dal Prof. Paolo Stringa negli ultimi 15 Anni Accademici e archiviati, in pubblica consultazione, presso una delle sedi operative della Fondazione;

- dai volumi di interesse storico-culturale e paesistico-ambientale della Biblioteca personale del Prof. Paolo Stringa archiviati, in pubblica consultazione, presso una delle sedi operative della Fondazione;

- dai Quaderni della Collana di Studi e Ricerche della Fondazione Alte Vie, ivi compresi quelli del Laboratorio Polis Lourt che l'hanno preceduta, archiviati in più esemplari per la pubblica consultazione presso una delle sedi operative della fondazione stessa;

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro indicati in atto costitutivo, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori al momento della costituzione della Fondazione e dalle adesioni successive, al momento dell'ingresso di nuovi fondatori nella Fondazione;

- da prestazione di servizi, attività e conferimento di opere di ingegno ceduti a titolo gratuito da privati o enti;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi incluse eventuali donazioni;

- dalle elargizioni fatte da Enti Pubblici, Privati anche di natura societaria, nonché persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

#### **Art. 5 - FONDO ANNUALE DI GESTIONE**

Il fondo di gestione della Fondazione, constatato all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- dalle erogazioni che i Fondatori potranno effettuare annualmente, per autonoma

decisione e secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, in relazione alle necessità correnti per il perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente articolo 2, così come determinato anno per anno dal bilancio di previsione di cui al successivo articolo 8;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi o finanziamenti attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, enti pubblici o privati anche di natura societaria, nazionali ed internazionali nonché persone fisiche, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

- dagli introiti delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite, le risorse della Fondazione e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO.**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 7 - RENDICONTO.**

E' fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Segretario Generale di cui al successivo art. 18, redige il rendiconto dell'esercizio precedente nel quale deve essere correttamente rappresentata la situazione patrimoniale ed economica della Fondazione.

Il rendiconto è accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione della Fondazione.

Il rendiconto, unitamente alla relazione del Segretario Generale, deve essere trasmesso all'organo di controllo, revisore, di cui al successivo art. 20, entro la settimana successiva a quella della sua redazione.

L'organo di controllo, nel termine massimo di 15 giorni, esprime le proprie osservazioni in una relazione da allegarsi al rendiconto.

Il rendiconto deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione di cui al

successivo art. 15, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

**Art. 8 - BILANCIO DI PREVISIONE.**

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Segretario Generale di cui al successivo art. 18, con la stessa procedura di cui all'art. 7, predisporrà il bilancio preventivo relativo all'anno successivo; il bilancio riceverà le osservazioni dell'organo di controllo e dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri presenti alla seduta entro gli stessi termini di cui all'art. 7.

**Art. 9 - DEPOSITI E COMUNICAZIONI.**

Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione.

**Art. 10 - GESTIONE.**

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

E' vietata la distribuzione **anche in modo indiretto** di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve **o capitale** durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge **o effettuate a favore di altre Onlus che fanno parte della medesima ed unitaria struttura.**

**Art. 11 - LIBRI DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione tiene il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio.

L'ordine di compilazione è rigorosamente cronologico.

La Fondazione tiene inoltre i libri prescritti dalla legge, con particolare riferimento all'obbligo degli adempimenti contabili necessari secondo la normativa vigente.

**TITOLO III**

FONDATORI

**Art. 12 - FONDATORI**

Il Prof. Paolo Stringa, professore di ruolo di Pianificazione del Paesaggio

presso il Dipartimento DSA dell'Università degli Studi di Genova, è il primo Fondatore della Fondazione Alte Vie Onlus.

Possono divenire Fondatori, ammessi con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri presenti alla seduta del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che assumendo i diritti ed i doveri connessi al ruolo (ivi inclusa la contribuzione al fondo di dotazione di cui all'art. 4 che il Consiglio, all'atto dell'ammissione dei nuovi Fondatori, stabilisce e della quota per la gestione) intendano partecipare alla vita della Fondazione, condividendone scopi e finalità.

La qualità di partecipante fondatore e di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

#### **ART. 13 - ESCLUSIONE E RECESSO.**

Il Consiglio d'Amministrazione decide, con la maggioranza qualificata dei consiglieri presenti alla seduta, l'esclusione di Fondatori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dal Codice Civile.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure pre-fallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori possono, in ogni momento, con un preavviso di almeno sei mesi, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

#### **Art. 14 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente;

Il Segretario Generale;

Il Comitato scientifico;

Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Presidente Onorario, scegliendolo tra persone che si siano distinte in modo particolare per meriti culturali o scientifici nelle aree entro i cui fini opera la Fondazione.

L'assunzione delle cariche suddette è a titolo gratuito, eccezion fatta per la remunerazione spettante all'organo di controllo.

**Art. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 3 (tre) membri designati dal Fondatore entro 30 giorni dalla costituzione della Fondazione. Successivamente il Consiglio potrà aumentare in base ai nuovi Fondatori ma in ogni caso il consiglio d'amministrazione dovrà essere composto da consiglieri in numero dispari.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, e più precisamente fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio del loro mandato.

I Fondatori designano i loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione in proporzione al contributo versato nel fondo di dotazione della Fondazione.

Alla scadenza del mandato, i Fondatori provvedono alle nuove nomine con gli stessi criteri di cui ai precedenti commi.

Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più dei consiglieri, i Fondatori che li hanno nominati hanno facoltà di sostituirli. I consiglieri cooptati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio in seno al quale sono stati chiamati.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di revoca per giusta causa dei consiglieri da parte del Fondatore che li ha nominati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Anche in tal caso si procede per cooptazione, secondo quanto sopra disposto.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione

ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3;
- approvare il bilancio di previsione (budget) ed il rendiconto predisposti dal Segretario generale, curando, ove necessari, i depositi a termini di legge;
- ammettere i nuovi Fondatori di cui all'art.12;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;
- nominare il Segretario Generale,
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio provvede altresì:

- a nominare il Presidente ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- a nominare, ove lo reperi opportuno, un Presidente Onorario;
- a deliberare eventuali modifiche statutarie;
- a deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti.

Il Consiglio d'amministrazione può delegare e nominare, quale RUP (responsabile unico del procedimento) un tecnico abilitato dipendente di un ente locale dei Fondatori della Fondazione, per svolgere l'attività di garante, RUP, tecnico responsabile, nelle pratiche e nelle procedure che necessitano di un tecnico qualificato nei rapporti con lo stato, gli enti pubblici, e/o privati.

#### **Art. 16 - CONVOCAZIONE E QUORUM.**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, con almeno tre giorni lavorativi di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima del giorno lavorativo antecedente la seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni sotto elencate, è richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri alla riunione del Consiglio:

- approvazione del bilancio preventivo di cui all'art. 8;
- revisione del bilancio preventivo di cui all'art. 10;
- ammissione di nuovi Fondatori di cui all'art. 12;
- esclusione di Fondatori di cui all'art. 13;
- nomina sussidiaria dei Revisori dei conti di cui all'art. 20

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro.

E' altresì ammessa la possibilità che le sedute si tengano in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In tale ipotesi, il luogo in cui si è tenuto il Consiglio è il luogo dove si trovava il Presidente.

#### **Art. 17 - PRESIDENTE**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi.

Agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o altri consulenti.

Il Presidente può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

Inoltre, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

#### **Art. 18 - SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale, secondo quanto disposto dall'art. 15, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce i poteri e la durata dell'incarico, nonché i compiti connessi.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

#### **Art. 19 - COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è organo consultivo e di garanzia della Fondazione ed è composto da un numero di membri variabile tra tre e cinque, scelti e nominati dal Consiglio d'Amministrazione tra persone italiane o straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo della formazione, dell'industria, della scienza o della tecnica e della cultura in genere, ed in particolare nelle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio d'Amministrazione e con il Segretario nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione.

In particolare esso svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il

Consiglio d'Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati. Sono rieleggibili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta prima della fine dell'esercizio sociale su convocazione del Presidente per predisporre il programma annuale delle attività da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione e per definire altresì gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

Dovrà inoltre riunirsi ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti, o il Segretario.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano il Presidente della Fondazione, il Presidente Onorario, ove nominato, ed il Segretario.

I verbali delle riunioni del Comitato sono raccolti a cura del Segretario in apposito libro non vidimato.

#### **Art. 20 - L'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI**

L'organo di revisione dei conti è composto da un membro scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione con il quorum qualificato dei 2/3 di cui all'art. 16.

I membri nominati devono in ogni caso essere iscritti nel registro dei revisori legali.

Il Revisore dei conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei conti resta in carica tre esercizi, e più precisamente fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio del suo mandato, con proroga delle funzioni sino alla nomina del successivo Revisore.

#### **ART. 21 - PRESIDENTE ONORARIO**

Qualora sia nominato, il Presidente Onorario, privo di compiti di gestione e funzioni di legale rappresentanza, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto nonché a quelle del Comitato Scientifico. Può rappresentare la Fondazione nel corso di manifestazioni dalla stessa o da altri enti indette.

Resta in carica sino alle dimissioni; può essere revocato per giusta causa secondo le modalità previste per la revoca dei Consiglieri.

## **TITOLO V**

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 22 - CLAUSOLA ARBITRALE**

Qualunque controversia relativa alla regolamentazione della Fondazione e al presente Statuto, verrà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Genova.

L'arbitro giudicherà secondo equità, osservato il principio del contraddittorio, senza formalità di procedura.

Esulano dalla presente clausola compromissoria quelle controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge.

#### **Art. 23 - SCIoglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio viene devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 24 - CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.